

STATUTO

TITOLO I - L'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Costituzione

1.1 E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione denominata "**Arbit - Italian Forum for Arbitration and ADR**"; l'Associazione potrà essere indicata anche con la denominazione abbreviata "**Arbit**", ovvero con il solo logo allegato sub A che la contraddistingue.

1.2 L'Associazione è retta dall'Atto Costitutivo, dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Roma, via delle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dell'avv. Angelo Anglani (Nctm Studio Legale), e può istituire uffici o sezioni territoriali anche in altre città, in Italia e all'estero.

Articolo 3 - Natura

3.1 L'Associazione ha carattere volontario, è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro. Pertanto, durante la vita dell'Associazione non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio.

3.2 Gli Associati sono tenuti a un comportamento corretto, sia nelle relazioni tra loro, sia con i terzi, nonché all'osservanza delle norme del presente Statuto.

Articolo 4 - Scopo

4.1 L'Associazione ha l'obiettivo di promuovere, favorire e diffondere, in Italia e all'estero, l'arbitrato e gli altri metodi di A.D.R., quali strumenti efficaci di risoluzione delle controversie, tanto a livello nazionale che internazionale, per svilupparne la cultura e accrescerne l'etica.

4.2 L'Associazione si propone, sui temi dell'arbitrato e della risoluzione alternativa delle controversie, di:

- promuoverne l'evoluzione quanto al diritto e alla pratica;
- accrescere lo sviluppo e la qualità dell'attività scientifica rilevante;
- compiere e incoraggiare la realizzazione di studi, ricerche e iniziative;
- dare voce agli studiosi e agli esperti della materia;
- sollecitare la discussione e il confronto su temi di particolare rilevanza, essenziali per la valutazione teorica e pratica;
- favorire con spirito pluralistico l'espressione e la circolazione di orientamenti e riflessioni su specifici temi e questioni;
- elaborare iniziative e svolgere progetti di formazione, aggiornamento e divulgazione, anche multidisciplinari e con il supporto delle nuove tecnologie;

- promuovere e sostenere l'insegnamento del diritto dell'arbitrato e A.D.R. nelle Università, nei Master, nei corsi di specializzazione e in quelli post-universitari in genere;
- agevolare e incoraggiare la comunicazione e il dibattito con le istituzioni e gli organismi arbitrali, la magistratura e il mondo delle professioni legali;
- promuovere e favorire lo scambio di informazioni di rilevante interesse;
- svolgere attività di consulenza e supporto in favore di istituzioni, organismi ed enti che ne facciano richiesta in relazione a loro iniziative a sostegno e per la promozione dell'arbitrato e dei mezzi di risoluzione alternativa delle controversie;
- raccogliere ed elaborare dati e notizie a fini statistici o di ricerca;
- procedere con attività di informazione e comunicazione in genere.

Articolo 5 - Attività

5.1 Per il raggiungimento dello scopo, sui temi e negli ambiti pertinenti alle sue finalità, l'Associazione potrà:

- dare impulso e realizzare iniziative;
- promuovere, pianificare, organizzare e coordinare lo svolgimento di convegni, conferenze, seminari, workshop, incontri di studio e di approfondimento, iniziative, corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale sul diritto e la pratica dell'arbitrato e A.D.R.;
- pubblicare gli atti relativi a tali eventi;
- predisporre e gestire un sito internet e altri strumenti di comunicazione sui cosiddetti "social network", strutturati non solo come mezzo di divulgazione delle attività dell'Associazione, ma anche come forum di discussione, occorrendo anche sotto forma di blog, aperto al contributo degli Associati e, nei modi opportuni, di terzi su temi pertinenti alle finalità dell'Associazione;
- allestire e predisporre piattaforme informatiche e tecnologiche che possano essere usufruite su pc, tablet e smartphone;
- partecipare alla discussione e all'elaborazione dei criteri e dei risultati finalizzati alla valutazione di ricerche;
- curare pubblicazioni e progetti editoriali di natura scientifica e divulgativa, nonché diffondere attraverso mezzi di comunicazione la posizione dell'Associazione o informazioni rilevanti su taluni aspetti dei temi e della materia di competenza;
- predisporre direttamente o commissionare a soggetti terzi ricerche e indagini, anche di natura statistica;
- sviluppare le relazioni con istituzioni arbitrali, associazioni e organismi italiani e stranieri;

- condividere e confrontare conoscenze e iniziative con gruppi e compagini affini, attivi in altri Paesi;
- promuovere la conoscenza della normativa rilevante, sia nazionale che proveniente da ordinamenti giuridici stranieri;
- avanzare proposte in sede legislativa e di amministrazione della giustizia, ovvero porsi quale punto di riferimento di consultazione in sede istituzionale, sulle riforme normative, i progetti di legge o loro particolari aspetti riguardanti l'arbitrato e A.D.R.;
- stabilire e sviluppare relazioni con associazioni professionali e di categoria, fornendo assistenza nella promozione dell'arbitrato fra imprese e professionisti;
- promuovere e svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo che l'Associazione si propone.

5.2 Per tali finalità, l'Associazione potrà aderire, partecipare, coadiuvare, cooperare e collaborare con istituzioni, organi governativi e statali, enti pubblici e privati, aziende speciali, organismi istituzionali e non, società, altre associazioni e raggruppamenti, anche aventi analoghe caratteristiche e finalità, corti statali e ordini professionali, anche internazionali e stranieri, per lo sviluppo, la crescita e l'ampliamento di tutte quelle iniziative che si inquadrano nei suoi fini. Potrà, inoltre, aderire ad essi nei casi possibili, nonché prendere parte ad ogni altra iniziativa e attività connessa o collegata, da chiunque intrapresa, quando ciò sia funzionale ai suoi scopi e finalità.

5.3 In ogni caso, l'Associazione manterrà sempre completa autonomia e indipendenza nei confronti di tali soggetti.

Articolo 6 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo che non sopravvengano, quali cause del suo scioglimento: la presa delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, recessi tali da far venire meno la pluralità degli Associati, l'oggettiva impossibilità di conseguire gli scopi e le finalità sociali o di compiere le relative attività.

TITOLO II - GLI ASSOCIATI

Articolo 7 - Categorie

7.1 L'Associazione riconosce e si compone delle seguenti categorie:

- "Associati Fondatori";
- "Associati Onorari";
- "Associati Ordinari".

7.2 Tutti gli Associati si intendono domiciliati nel luogo comunicato all'atto dell'ammissione.

Articolo 8 - Associati Fondatori

8.1 Sono Fondatori coloro che hanno preso parte alla nascita dell'Associazione, riconoscendosi nelle sue finalità, rappresentando il primo nucleo degli Associati effettivi e

partecipando alla costituzione formale dell'Associazione medesima sottoscrivendone il presente Statuto.

8.2 A essi vengono riconosciuti i diritti, i doveri e le facoltà degli Associati Ordinari, hanno diritto a un voto e sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Articolo 9 - Associati Onorari

9.1 Sono Onorari coloro ai quali, per essersi particolarmente distinti nel diritto e nella pratica dell'arbitrato e A.D.R., avendo contribuito al loro progresso ed evoluzione, in virtù dei loro meriti professionali, scientifici e/o accademici, venga conferita tale qualifica dal Consiglio direttivo all'unanimità.

9.2 Gli Associati Onorari non hanno diritto di voto, sono esentati dal versamento della quota associativa e la loro qualifica è a tempo indeterminato.

Articolo 10 - Associati Ordinari

10.1 Sono Ordinari e possono far parte dell'Associazione in qualità di Associato tutti i professionisti e gli studiosi, di nazionalità italiana o straniera, che svolgano la loro professione, conducano attività scientifica o di ricerca, nell'ambito del diritto e della pratica dell'arbitrato e A.D.R., che condividano e si riconoscano nelle finalità dell'Associazione, che ne facciano richiesta al Consiglio direttivo e che siano in regola con il versamento della quota associativa.

10.2 Ogni Associato Ordinario ha diritto a un voto.

Articolo 11 - Ammissione

11.1 L'ammissione dei nuovi Associati, successivamente alla prima cooptazione avvenuta in sede di costituzione, avviene su domanda degli interessati, redatta in forma scritta e contenente tutti gli elementi utili per la valutazione di ammissibilità, su presentazione da parte di almeno 3 (tre) Associati che siano membri del Consiglio Direttivo.

11.2 L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Associati, con il conseguente acquisto della qualità di Associato, è deliberata dal Consiglio Direttivo, previo assenso della maggioranza assoluta (la metà più uno) degli Associati Fondatori (comunque assunto, anche mediante consultazione di ciascuno degli stessi separatamente).

11.3 La qualifica di Associato è personale, non può essere trasmessa a terzi e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno.

Articolo 12 - Diritti

12.1 Tutti gli Associati possono partecipare alle attività associative; gli Associati Fondatori e Ordinari godono del diritto di partecipare alle Assemblee e all'elettorato attivo e passivo con riguardo alle cariche associative.

12.2 L'opera degli Associati, anche di quelli che partecipino alle cariche elettive e non elettive, o che si attivino per il buon funzionamento dell'Associazione e per

l'organizzazione delle attività da essa promosse, è resa a titolo gratuito.

12.3 Tutti gli Associati possono partecipare alle attività associative; gli Associati Fondatori e Ordinari hanno il diritto di comunicare a terzi la loro associazione a ArbIt e beneficiano di tutte le iniziative riservate ai soli Associati, fintanto che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale e di quant'altro eventualmente dovuto dagli Associati stessi in base alle decisioni assunte dagli organi associativi competenti.

Articolo 13 - Doveri

13.1 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli Associati al versamento della quota associativa, al rispetto delle norme del presente Statuto e delle determinazioni prese dagli organi rappresentativi.

13.2 Gli Associati si impegnano a contribuire al raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

Articolo 14 - Perdita della qualifica

14.1 La qualifica di Associato può venir meno per i seguenti motivi:

- i) recesso, in qualsiasi momento, da comunicarsi per iscritto;
- ii) morte, perdita della capacità di agire o a seguito di scioglimento dell'Associazione;
- iii) decadenza per la perdita di qualcuno dei requisiti di ammissione o per il mancato pagamento, protratto per oltre 60 (sessanta) giorni dalla prevista scadenza, anche di uno solo dei contributi dovuti;
- iv) delibera di esclusione assunta dal Consiglio direttivo per accertati gravi motivi o incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

14.2 L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'Associato che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione o ne ostacoli l'attività e il buon andamento, o che assuma comportamenti incompatibili con il raggiungimento dello scopo dell'Associazione stessa. L'esclusione di un Associato Fondatore può essere deliberata solo previo assenso della maggioranza assoluta (la metà più uno) degli Associati Fondatori (assenso comunque assunto, anche mediante consultazione di ciascuno degli stessi separatamente).

14.3 Ove l'Associato perda, per qualsiasi motivo, la sua qualifica, egli non ha diritto a ripetere le quote o i contributi versati, a richiedere il pagamento di somme a qualsiasi titolo, né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione o alla liquidazione in suo favore di una quota di esso.

Articolo 15 - Quota annuale e contributi

15.1 L'importo della quota associativa viene stabilito annualmente dal Consiglio direttivo alla prima seduta di ogni anno.

15.2 Il pagamento della quota va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno di riferimento dell'annualità, mediante versamento sul conto corrente intestato all'Associazione.

15.3 La quota associativa deve ritenersi intrasmissibile e non rivalutabile.

TITOLO III - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 16 - Organi

16.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- i Co-Chair.

16.2 Per i componenti degli Organi dell'Associazione non è previsto alcun emolumento nell'espletamento del loro incarico, neanche a titolo di rimborso spese, svolgendo tali funzioni a titolo gratuito.

Articolo 17 - Assemblea

17.1. Partecipazione

L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati Fondatori e Ordinari e hanno diritto di parteciparvi solo coloro di essi che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea viene convocata e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, per la presentazione del preventivo delle spese dell'anno in corso e per quanto venga sottoposto al suo esame.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in via straordinaria, ravvisandosi la necessità, con richiesta scritta e motivata e con l'indicazione dell'ordine del giorno:

- a) dai Co-Chair;
- b) da almeno 10 (dieci) membri del Consiglio Direttivo;
- c) da almeno la metà degli Associati.

17.2 Formalità di convocazione

L'Assemblea ordinaria è convocata dai Co-Chair, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, mediante invito in forma scritta o telematica a mezzo e-mail, in formato non modificabile, ad es. formato PDF, indirizzato agli Associati, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 (cinque) giorni.

L'Assemblea straordinaria è convocata con le medesime formalità dai Co-Chair entro 14 (quattordici) giorni da quando ne venga fatta richiesta e deve essere tenuta entro i successivi 14 (quattordici) giorni.

17.3 Costituzione e deliberazioni

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, personale o per delega, di almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, anche per delega.

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e comunque devono essere trascorse almeno ventiquattro ore da quest'ultima.

Si considera presente in Assemblea, potendo validamente esercitare il proprio diritto di voto, l'Associato che si connetta da remoto al luogo in cui si svolge l'adunanza mediante tele o video-conferenza.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti.

Per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione, è necessaria la presenza in Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, personalmente e con esclusione delle deleghe, almeno dei due terzi degli Associati e, per le relative deliberazioni, occorre il voto personale favorevole di almeno i tre quarti degli intervenuti e di almeno la metà più uno degli Associati Fondatori.

L'Assemblea è presieduta da almeno due dei Co-Chair, i quali accertano la validità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto di intervento e la validità delle deleghe.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario, individuato dai Co-Chair fra gli Associati presenti, e sottoscritti dai Co-Chair e dal segretario. Se e quando necessario, fra gli Associati, i Co-Chair individuano anche due scrutatori.

17.4 Forma di votazione

Ogni Associato, Fondatore od Ordinario, ha diritto a un voto e deve esprimerlo personalmente.

E' ammesso l'intervento in Assemblea e il voto a mezzo di delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Associato. E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a 1 (una).

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione dei Co-Chair e su argomenti di particolare rilevanza e sensibilità, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Dell'esito delle votazioni e delle deliberazioni prese viene dato conto nel verbale della riunione dell'Assemblea.

17.5 Compiti

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e approvare il rendiconto economico

- finanziario annuale consuntivo e preventivo;
- b) deliberare sulla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
 - c) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - d) deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione;
 - e) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dai Co-Chairs o dal Consiglio direttivo.

Articolo 18 - Consiglio Direttivo

18.1 Compiti

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti la gestione e l'attività dell'Associazione, assumendo tutte le iniziative del caso per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi associativi e delle finalità statutarie, decidendo su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione;
- b) dare esecuzione operativa alle attività delineate all'art. 5.1, in quanto finalizzate al concreto sviluppo dell'opera dell'Associazione;
- c) predisporre il progetto di rendiconto economico finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea, nonché quello preventivo, e deliberare su ogni atto di carattere economico, patrimoniale e finanziario, ivi compreso quello della determinazione della quota associativa annuale;
- d) deliberare sull'ammissione degli Associati e sulla loro eventuale esclusione procedendo, entro il primo mese di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi degli Associati, al fine di inserire gli Associati ammessi e di eliminare coloro che abbiano perso la relativa qualifica, accertando i requisiti di ammissione o verificando quelli relativi alla permanenza di ciascun Associato, adottando gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- e) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti, istituzioni pubbliche e private, organismi ed altre associazioni, meglio elencate all'art. 5.2, nonché alle loro iniziative, che siano di interesse per l'attività e gli scopi dell'Associazione stessa, designando eventuali rappresentanti da scegliere tra gli Associati;
- f) dare parere e deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dai Co-Chair.

Articolo 18.2 Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 12 (dodici) a un massimo di 39 (trentanove) membri, nominati dall'Assemblea fra gli Associati.

Per la prima volta, la nomina dei membri del Consiglio Direttivo è effettuata con la prima assemblea.

In via transitoria fino alla prima assemblea, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione sono

affidate alle persone indicate nell'atto costitutivo.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

A regime, per garantire un adeguato rinnovamento dei membri del Consiglio Direttivo e al tempo stesso la continuità dell'indirizzo e dell'attività dell'Associazione, ogni anno, successivo al terzo dalla fondazione, un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo decade, aprendo la possibilità di rinnovo del Consiglio Direttivo per identica quota.

Ai fini della presente previsione, in caso di pari anzianità di nomina (come nel caso, ad esempio, dei componenti del Consiglio Direttivo nominati alla costituzione dell'Associazione) si farà riferimento all'anzianità professionale (data di iscrizione al rispettivo ordine di appartenenza) e, in mancanza, all'anzianità anagrafica.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili, sebbene sia incoraggiata una rotazione dopo due mandati consecutivi.

In caso di dimissioni, decesso, revoca, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché in numero non inferiore alla metà, l'Assemblea potrà procedere all'integrazione del Consiglio stesso, con la nomina di nuovi membri, fino al limite statutario. In ogni caso nuovi membri del Consiglio Direttivo potranno essere eletti dall'Assemblea in ogni momento fino al limite statutario di cui al primo comma del presente articolo.

L'assenza ingiustificata di un componente per tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo ne comporta la revoca della qualifica.

I Co-Chair in carica fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo per tutta la durata del loro mandato e per l'anno immediatamente successivo.

Articolo 18.3 Riunioni e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno quattro volte all'anno e, comunque, ogniqualvolta i Co-Chair lo ritengano necessario od opportuno ovvero quando lo richiedano almeno 10 (dieci) dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate dai Co-Chair con avviso contenente un succinto ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviare ai membri almeno 7 (sette) giorni prima, mediante trasmissione e-mail.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza, personale o tramite tele o video-conferenza, di almeno la metà dei suoi membri in carica e sono presiedute da almeno due dei Co-Chair. Il Tesoriere, se diverso dai Co-Chair, partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo, anche

laddove non ne facesse già parte.

I verbali delle riunioni sono redatti da uno dei membri del Consiglio Direttivo, in qualità di segretario, scelto fra i presenti dai Co-Chair, e vengono sottoscritti dai Co-Chair e dal segretario.

Il Consiglio direttivo delibera con la maggioranza dei membri presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti, prevale il voto dei Co-Chair.

Articolo 19 - Co-Chair

Articolo 19.1 Compiti

I Co-Chair hanno la funzione di dirigere e coordinare il funzionamento e le attività dell'Associazione.

I Co-Chair hanno la rappresentanza legale dell'Associazione e ad essi spetta la firma degli atti e documenti che impegnano l'Associazione medesima, anche disgiuntamente fra loro.

I Co-Chair convocano e presiedono l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, ne curano l'ordinato svolgimento dei lavori, dirigono e regolano le discussioni e stabiliscono l'ordine delle votazioni, sottoscrivono il verbale delle relative sedute, vigilano sull'attuazione delle loro deliberazioni, compiono gli atti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio direttivo o dell'Assemblea e intrattengono i rapporti con i terzi.

I Co-Chair sovrintendono all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

I Co-Chair propongono, entro il 31 gennaio di ciascuno anno (tranne che nel primo anno di fondazione), un piano di attività da svolgere nel corso dell'anno, e, predispongono (o fanno predisporre da consulenti eventualmente incaricati) un progetto di rendiconto economico finanziario, sia preventivo che consuntivo, e una relazione rispetto alle attività svolte nell'anno precedente.

I Co-Chair, ovvero uno di loro o un Associato (Fondatore od Ordinario) su apposita delega dei Co-Chair, agiscono da tesoriere dell'Associazione, curando l'emissione delle ricevute per gli importi ricevuti dall'Associazione per quote associative o a qualsiasi altri titolo.

Articolo 19.2 Elezione

I Co-Chair sono in numero di 4 (quattro).

Per la prima volta, la nomina dei Co-Chair è effettuata dalla prima assemblea successiva all'Atto costitutivo. Successivamente e di norma vengono eletti dai membri del Consiglio Direttivo fra i loro componenti, durano in carica 2 (due) anni e possono essere riconfermati e rieletti per ulteriori mandati, sebbene una rotazione sia raccomandata.

A regime, è prevista la nomina ogni anno di due Co-Chair (con mandato biennale), in modo che ve ne siano sempre in carica quattro, due anziani e due entranti.

Al termine del mandato, i Co-Chair vengono di norma confermati quali membri del Consiglio Direttivo, decadendo dalla carica di consiglieri un anno dopo la cessazione del loro mandato da Co-Chair.

In caso di dimissioni o di impedimento grave di uno dei Co-Chair, il Consiglio direttivo provvede ad eleggere un nuovo Co-Chair tra i suoi membri, il cui mandato avrà la durata residua che avrebbe avuto il mandato del Co-Chair sostituito.

TITOLO IV - FINANZE E PATRIMONIO

Articolo 20 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota associativa, versata da ciascuno degli Associati, sia Fondatori che Ordinari, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione, secondo la cifra determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo e che per il primo anno dalla costituzione è fissata in Euro 100,00 (cento//00);
- b) dalla quota annuale, versata da ciascuno degli Associati, sia Fondatori che Ordinari, da versarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero il diverso ammontare ed entro il diverso termine che venisse stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo; per il primo anno dalla costituzione, la quota annuale è fissata in Euro 100,00 (cento//00);
- c) dai contributi di enti e associazioni;
- d) dai proventi derivanti dalle attività scientifiche e dagli eventi organizzati dall'Associazione;
- e) da eventuali contributi straordinari, deliberati dal Consiglio direttivo in relazione a particolari iniziative, che richiedano disponibilità eccedenti a quelle derivanti dai contributi annui ordinari;
- f) da sovvenzioni, sponsorizzazioni, donazioni o lasciti di terzi e di Associati.

Articolo 21 - Il rendiconto economico finanziario

Il Consiglio direttivo redige (su proposta dei Co-Chair) il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Articolo 22 - Divieto di distribuzione di avanzi di gestione, riserve o fondi disponibili

Ogni avanzo di gestione, riserva o fondo disponibile in base al rendiconto economico finanziario consuntivo non può

essere distribuito agli Associati e dovrà essere impiegato esclusivamente per gli scopi associativi.

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 23 - Esercizio sociale

L'esercizio dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno di calendario, salvo il primo che inizia il giorno della costituzione e termina il 31 dicembre 2019.

La tenuta della contabilità dell'Associazione e l'esecuzione degli adempimenti obbligatori, anche fiscali, sono affidate ai Co-Chair, che possono delegarne il compito a membri del Consiglio Direttivo e/o avvalersi di consulenti muniti delle necessarie qualifiche professionali.

Articolo 24 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni aventi le medesime finalità, secondo le indicazioni del Consiglio direttivo o, in mancanza, dall'Assemblea o dai liquidatori.

Articolo 25 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento dell'Associazione e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 26 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano applicabili.

Articolo 27 - Controversie

Tutte le controversie aventi a oggetto i rapporti associativi di ArbIt, o da questi derivanti, saranno sottoposte a un tentativo di composizione tramite i buoni auspici del Presidente *pro tempore* dell'Associazione Italiana Arbitrato.

Ove la controversia non sia stata composta entro i 30 giorni dall'avvio del tentativo di composizione suddetto, essa sarà risolta mediante un procedimento di conciliazione secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.

Qualora, entro il termine di 90 giorni dal suo avvio, il tentativo di conciliazione non si sia concluso con esito positivo, la controversia sarà decisa mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano da un arbitro unico da nominarsi in conformità di tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede in Roma, si svolgerà secondo il diritto italiano e sarà condotto in lingua italiana.